

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 33-3837

Quantificazione risorse decentrate per il trattamento accessorio per le categorie relative all'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

L'art. 4 della L.R. 25 del 27.12.2010, legge finanziaria 2011, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, ha, tra l'altro, stabilito un limite alle risorse per il trattamento accessorio delle categorie per l'anno 2010, pari ad € 42.890.260,00, ed ha previsto che tale limite deve essere ridotto dall'anno 2011, in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, secondo cui per gli anni 2011, 2012, e 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio di tutto il personale, compresi i dirigenti, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 10 febbraio 2011 ed ha modificato il successivo 13 ottobre un documento interpretativo delle disposizioni del D.L. 78/2010 in materia di contenimento delle spese del personale, definendo linee guida utili per un'applicazione uniforme della normativa di che trattasi tra gli enti interessati.

Secondo il predetto documento per determinare la riduzione delle risorse da destinare al trattamento accessorio è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- non vengono considerati i compensi per l'attività di progettazione e pianificazione (ex art. 92 commi 5 e 6 del D.lgs. 163/2006) o per l'esercizio del patrocinio legale (ex R.D. 1578/1933);
- sono esclusi i residui venutisi a creare negli anni precedenti;
- nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tenere conto della data di cessazione del personale, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione;
- devono essere considerate le quote individuali del salario accessorio erogate nel 2010.

Le voci del salario accessorio da considerare sono produttività, retribuzione di risultato, compensi per particolari responsabilità, compensi per attività particolarmente disagiate, indennità di comparto (quota B).

Le risorse destinabili al trattamento accessorio, così come risultano dal prospetto, allegato al presente provvedimento e del quale forma parte integrante e sostanziale, sono state determinate tenendo conto delle cessazioni di personale avvenute nell'arco dell'intero anno 2011, decurtando gli importi non dovuti in quanto non maturati.

Rispetto alle cessazioni di 75 dipendenti (n. 9 di categoria B, n. 13 di categoria C, n. 53 di categoria D) viene detratta la somma di € 161.436,00.

Il trattamento accessorio spettante al personale cessato nel corso del 2011 ed ancora attribuito, calcolato in 273.148,00 euro, costituirà ulteriore riduzione delle risorse relative all'anno 2012, primo dei tre anni in cui si verificherà l'automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere con riferimento alla riduzione di personale avvenuta l'anno precedente.

Viene inoltre inserita la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dei cessati 2010 (elemento contrattualmente previsto) e viene effettuata un'ulteriore riduzione della somma corrispondente all'eccedenza necessaria per ottenere un importo non superiore all'importo delle risorse 2010 depurato delle una tantum dell'anno precedente.

L'importo delle risorse destinabili include voci del trattamento accessorio già destinato agli impieghi stabili quali il fondo progressioni economiche, il fondo posizioni organizzative, l'indennità di comparto, e di risorse variabili individuate nel rispetto dei contratti nazionali, dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità.

Tenuto conto di tali vincoli e delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica l'importo viene rideterminato in € 42.015.000,00.

Le risorse devono essere finalizzate sia all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa, all'erogazione di compensi strettamente correlati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività, ed al riconoscimento ed alla valorizzazione di professionalità e merito nell'osservanza delle disposizioni legislative in materia di trattamento accessorio, sia alla corresponsione dei compensi previsti dagli istituti del trattamento accessorio; in entrambi i casi nelle quote non superiori a quelle vigenti già fissate con precedenti contratti decentrati.

La Regione Piemonte ha attivato un sistema di valutazione delle prestazioni che agisce attraverso una pianificazione degli obiettivi di lavoro, il programma operativo, disciplinato dalla legge di contabilità n. 7/2001 ed una successiva valutazione dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stessi, non solo come puro sistema di controllo, ma come strumento per il miglioramento delle prestazioni individuali e collettive.

Considerata l'opportunità di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica del ruolo della Giunta regionale alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per l'anno 2011 con le Organizzazioni sindacali e la RSU, previa certificazione positiva della competente struttura regionale relativamente alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e contrattuali e con quelli derivanti da norme di legge;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

per le ragioni di cui sopra:

- di quantificare le risorse decentrate relative all'anno 2011 per l'attribuzione del trattamento accessorio del personale delle categorie, secondo quanto in premessa indicato, in € 42.015.000,00, come riportato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica della Giunta regionale alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per l'anno 2011 con le Organizzazioni sindacali e le RSU, previa certificazione della competente struttura regionale relativamente alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e contrattuali e con quelli derivanti da norme di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

QUANTIFICAZIONE RISORSE

	42.890.260	importo ex art. 4 l.r.25/2010
a dedurre	250.000	risorse rinviate dal 2009 al 2010 da contratto decentrato 2009
a dedurre	162.000	indennità di comparto quota a
TOTALE	42.478.260	fondo 2010 al netto delle somme sopraindicate
in aggiunta	135.671	RIA cessati 2010
TOTALE	42.613.931	fondo 2011 al lordo delle riduzioni ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010
a dedurre	161.436	rideterminazione per cessazioni ex art.9 c. 2bis D.L. 78/2010 (a carico del 2011)
minori risorse variabili rispetto al 2010	587.755	(452.084 + 135.671) eccedenza rispetto a fondo 2010 netto
in aggiunta	150.260	risorse rinviate dal 2010 al 2011 da contratto decentrato 2010
TOTALE PREVISIONI	42.015.000	